

## **PATTO DI INTEGRITÀ ICONTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016**

**Tra**

ICONTO srl, con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma 14847241008,  
(in seguito **ICONTO o la Società**)

**e**

gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture indette da InfoCamere e/o gli aggiudicatari/affidatari dei predetti contratti,

(in seguito **Operatore Economico**)

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 1, comma 17, L. n. 190/2012 dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- ICONTO, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato, ha adottato le misure integrative rispetto a quelle già recepite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012, di cui il presente Patto di Integrità costituisce attuazione;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione**

**1.1** Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ICONTO e gli operatori economici a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e imparzialità in tutte le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione contrattuale.

**1.2** L'espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture indette da ICONTO e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'Operatore Economico individuato in esito alle predette procedure. In caso di ricorso all'avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara, l'impresa ausiliaria deve impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità.

**1.3** In caso di subappalto di alcune prestazioni oggetto del contratto, il subappaltatore deve impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità. A tal fine la clausola che ne prevede il rispetto deve essere inserita nel contratto di subappalto o in apposita dichiarazione accessoria a pena di risoluzione del contratto di subappalto.

**1.4** Il Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti - intendendosi, come tali, gli amministratori, il personale, i collaboratori e i consulenti di ICONTO, dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subcontraenti e ausiliari - a qualsiasi titolo coinvolti nelle fasi della procedura di affidamento e/o nell'esecuzione del contratto.

## **Articolo 2 Obbligo degli operatori economici nei confronti della Società**

**2.1** Con l'accettazione del Patto di Integrità, l'Operatore Economico:

- a) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Società e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, omaggi, atti di ospitalità ovvero altre utilità finalizzate a distorcere il corretto svolgimento della procedura o la corretta e regolare esecuzione del contratto;
- b) dichiara di astenersi da qualsiasi comportamento corruttivo o tentativo di turbativa, irregolarità o violazione delle regole della concorrenza e di impegnarsi a non concludere con gli altri operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento accordi volti a limitare o alterare con mezzi illeciti la concorrenza o a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura o della formulazione dell'offerta;

- c) si impegna a informare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti nelle fasi della procedura di affidamento e/o nell'esecuzione del contratto del presente Patto di Integrità, degli obblighi e delle sanzioni in esso previsti;
- d) si impegna a segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi comportamento corruttivo o tentativo di generare turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o dell'esecuzione del contratto;
- e) si impegna a segnalare alla Società qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte degli amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a dichiarare la sussistenza di possibili situazione di conflitto di interesse con i soggetti coinvolti nelle fasi della procedura di affidamento e/o nell'esecuzione del contratto o che dovessero insorgere in corso di esecuzione;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui al presente articolo costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria.

**2.2** In fase di esecuzione, l'Operatore Economico affidatario ha l'onere di pretendere il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità anche da parte dei propri subcontraenti.

### **Articolo 3 Obblighi della Società**

**3.1** La Società si obbliga a rispettare i principi di cui all'art. 1 e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri amministratori, personale, collaboratori e consulenti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nel Codice Etico della Società, reperibile nel sito della Società [www.iconto.infocamere.it](http://www.iconto.infocamere.it) nella Sezione "Società Trasparente" alla voce "Disposizioni generali", sotto-sezione "Atti generali" o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

**3.2** Nel caso in cui la Società riceva comunicazioni in merito a condotte anomale, poste in essere da proprio personale in relazione al procedimento di affidamento o

all'esecuzione del contratto, si obbliga ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta comunicazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

#### **Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità**

**4.1** La violazione del presente Patto di Integrità da parte dell'operatore economico è accertata con provvedimento adeguatamente motivato della Società, in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio tra le Parti.

**4.2** Qualora l'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, violi uno degli impegni previsti dall'articolo 2, la Società potrà disporre l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di proporzionalità:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento qualora la violazione venga accertata nella fase che precede l'aggiudicazione;
- b) la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria qualora la violazione venga accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, precedentemente alla stipula del contratto;
- c) la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile e l'escussione della cauzione definitiva, limitatamente all'importo dei danni sofferti, qualora la violazione venga accertata successivamente alla stipula del contratto;
- d) la segnalazione del fatto all'ANAC o alle competenti Autorità giudiziarie.

Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di penali eventualmente previste.

#### **Articolo 5 Efficacia del Patto di Integrità**

**5.1** Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

#### **Art. 6 Foro competente**

**6.1** Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. Il foro competente, successivamente alla stipula del contratto, è quello previsto dal contratto del quale il presente Patto costituisce parte integrante.